



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza
Corso Palladio 159
VICENZA



16.05.2008
IL CANCELLIERE - CT
Rosa Sorbato

N. 08/ 11 reg. impugnazioni.
Bressanello Lorella e Pasini Roberto

Alla:
Corte di Appello
di
VENEZIA

Con il presente atto, il Procuratore della Repubblica di Vicenza propone
appello
avverso la sentenza n. 250/08 emessa dal tribunale di Vicenza in
composizione collegiale, in data 4 aprile 2008, depositata il giorno 15 aprile
2008, con la quale Bressanello Lorella e Pasini Roberto, imputati del delitto di
abuso di ufficio ex art. 323 (capi H e I della rubrica) vennero mandati assolti
dalle accuse ad essi contestate "perché il fatto non sussiste, quanto alle
concessioni 2.6.1998, 19.5.2000 e 9,7,2001 e al certificato di agibilità
12.1.2002 – e perché il fatto non costituisce reato, quanto alla concessione
24.5.2002"

e contestualmente deposita i seguenti

MOTIVI

a sostegno dell'interposto gravame.

I. La tabella di conversione in discorso (denominata per esteso : "Variante Generale al PG Modifiche alla zonizzazione apportate rispetto alla stesura del 27.3.1979; ALLEGATO alla deliberazione di C.C. 27/28.7.1977, n. 10710/186" che viene allegata in originale alla presente impugnazione, per comodità di Chi legge) fa effettivamente riferimento alla vecchia tipologia indicata con le sigle : "Z.T.O. B / ARTIGIANALE – INDUSTRIALE / MANTENIMENTO DELLO STATO DI FATTO" (si tratta proprio delle ultime righe della delibera in discorso); attribuendo ad esse il nuovo nome di P.E.C. (Piani Esecutivi Confermati).

SENNONCHE' – è questo il punto essenziale – MAI la lottizzazione n. 183 ex Sacma è stata contraddistinta (prima della Variante Generale al PRG) come area Z.T.O. di tipo "B". Si trattava invece (come risulta nettamente dalle "campiture" su di esse apposte dal Piano Marconi del 1958 – come riconosce lo stesso arch. LUCAT nella propria perizia ex art. 392 cpp, in atti, in risposta al primo quesito postogli dal G.i.p presso questo tribunale – di area "puramente e semplicemente industriale". Punto e basta!

Da ciò discende l'impossibilità di ricondurre quell'area alla eccezione sancita dall'art. 1 più volte citato della legge Galasso.

Già la semplice lettura dell'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 chiariva *ictu oculi* come si dovessero considerare "zone territoriali omogenee.....D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati". Norma, si badi, trasfusa con testo identico ed identico riferimento alla sola lettera D, nell'art. 24, terzo inciso, della legge della Regione Veneto 7 giugno 1985, n. 61! Né per altro verso, la legge regionale mai avrebbe potuto legiferare in materia senza rispettare i principi fondamentali della legislazione statale in tema di governo del territorio (cfr. in proposito Consiglio di Stato, Ad. plenaria – decisione 10 marzo – 7 aprile 2008 n. 2 – Residenziale srl contro Comune di Roma).

E la costruzione che la soc. Larsen chiedeva al Comune di Vicenza nel 1998 di realizzare, cos'altro avrebbe dovuto essere se non un "nuovo insediamento per impianti industriali"?

II. D'altro canto, non si può neppure dimenticare che all'autorità comunale le leggi dello Stato NON hanno mai riconosciuto la potestà di allargare le deroghe ai vincoli imposti dalla legge Galasso e dunque di aumentare (ragionando a contrario) il numero delle ipotesi disapplicazione dei vincoli paesaggistici ed ambientali : quando tale tentativo è stato fatto al massimo livello periferico, vale a dire da una legge regionale, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 110/1994) non ha esitato ad annullare la legge n. 20/1989, della Regione Piemonte che, all'art. 11, lettera a) sottraeva al vincolo di indisponibilità disposto dalla legge statale (la più volte richiamata legge Galasso) "altre e diverse zone che non presentano necessariamente le medesime caratteristiche, siccome in contrasto con l'art. 117 Cost".

Si trattava per l'appunto anche nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte Costituzionale, di una norma di legge regionale che intendeva allargare le eccezioni alla applicabilità della legge Galasso (sottraendole ai vincoli da quest'ultima stabiliti) "alle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D. M. 2.4.1968, n. 1444...ed a quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori..." E proprio alla nozione di "zona di completamento ha fatto richiamo l'impugnata sentenza (vedi pag. 35).

Se dunque tale allargamento normativo era interdetto al legislatore regionale, è semplicemente impensabile che esso non fosse interdetto (a maggior ragione!) pure alla autorità amministrativa, comunale e regionale !! Ne consegue che una volta entrata in vigore nel 1985 la legge Galasso, gli atti amministrativi che si ponevano in contrasto con cogenti disposizioni di legge statuali cessavano *eo ipso* di avere qualunque effetto giuridico; e sulla loro base non era certo consentito rilasciare – nell'anno **1998** - concessioni edilizie che in qualche modo si giustificassero con il richiamo ad una vecchia delibera del Consiglio Comunale (quella che contiene la tabella di conversione sopra citata), risalente a ben otto anni prima!

III. Ma c'è di più. Il collegio non si è purtroppo avveduto della circostanza che la delibera denominata "Variante Generale al PG Modifiche alla zonizzazione apportate rispetto alla stesura del 27.3.1979; allegato alla deliberazione di C.C. 27/28.7.1977, n. 10710/186" NON è stata confermata in sede di approvazione della Variante del PRG del 1983 del Comune di Vicenza. Vale a dire che quella "tavola di zonizzazione", era un atto amministrativo preparatorio che non è entrato nel Piano regolatore approvato dalla Regione Veneto nel 1983. Ciò risulta evidente dall'art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG che, intitolato "Elaborati del PRG" elenca i documenti che compongono la Variante al Piano Regolatore Generale approvato nel 1983 ma NON contempla affatto la delibera in discorso. Oltre tutto, si tratta di una tavola palesemente errata perché nel marzo 1979, data riportata sulla delibera, l'area del Piano di Lottizzazione ex Sacma era ancora ineditata. Infatti, la convenzione di lottizzazione risale al luglio 1978, ma la concessione edilizia per il primo edificio costruito nell'area in oggetto e rilasciata alla ditta Bulgarelli Benito (PG 19587 UT 12211) riporta la data del **13.10.1980**. Tutte le altre concessioni edilizie sono successive al 1980. Era dunque impossibile ritenere che l'area del PdL Sacma, alla data del 1979, fosse un'area di completamento visto che l'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 afferma che le zone di tipo B riguardano "parti del territorio totalmente o parzialmente edificate".

L'interpretazione qui seguita – che appare in verità a questo Ufficio l'unica condivisibile perché imposta dalla corretta esegesi delle varie norme richiamate – comporta evidentemente l'impossibilità di condividere le conseguenze tratte dal Collegio in tema di inesistenza della violazione del

vincolo, originato dalla presenza a pochi metri dal fabbricato in questione, di un corso di acqua pubblica: la roggia Dioma (vedi pag. 33 e 34 dell'appellata sentenza). E' vero invece l'esatto contrario!

Innegabile dunque la sussistenza della violazione di legge, contestata sotto questo specifico profilo agli imputati sotto il capo H) della rubrica, in tema di abuso di ufficio.

Parimenti criticabile si appalesa, d'altro canto, anche l'ulteriore affermazione, che appare in sentenza, là dove il Collegio sostiene che..."nessuno stravolgimento dell'originario progetto appare ravvisabile nel caso concreto, dal momento che alla stregua del Piano regolare generale del 1958 non esistono limiti di utilizzazione fondiaria in tema di altezze" (poi invece previsti dalla Variante al PRG del 1983, peraltro inapplicabile ai PdL confermati)".

Non c'è dubbio che il Collegio sia incorso in errore, valutando il significato da attribuirsi alle norme di attuazione del PdL ex Sacma, là dove esse stabiliscono che : "in conformità a quanto previsto dal PRG non viene fissata alcuna altezza massima e ciò anche per le eventuali particolari esigenze di ogni singola industria. Le altezze quindi della tavola 6 sono da considerarsi indicative" (v. ancora pag. 26 sent. imp.ta).

Nel momento in cui il Collegio passa dalla ricognizione della norma di attuazione alle necessarie deduzioni in tema di applicazione di essa alla concessione in discorso, si avverte tuttavia un grave salto logico: il termine "indicativo" significa nella prospettiva adottata dai primi Giudici che il privato costruttore possa A PROPRIO LIBITO stabilire le altezze della costruzione industriale, che egli aveva indicato nelle proprie tavole progettuali, alla sola condizione che egli rispetti tutti i restanti parametri dettati per le zone I-PEC. Ciò è profondamente errato, perché l'edificio che si chiedeva di poter edificare, che veniva solai dopo solai realizzato, che veniva posto in vendita tramite Internet e tramite agenzie immobiliari, già prima della conclusione dei lavori, non era per nulla un edificio "industriale", come invece avrebbe dovuto essere. Infatti, al contrario di quanto ritenuto dai primi Giudici, si appalesa sussistente l'ulteriore profilo di illegittimità delle varie concessioni, indicate nei capi di accusa H) ed I), proprio per la clamorosa violazione delle norme del Piano regolatore del 1958 della città di Vicenza, in relazione alla destinazione non-industriale dell'immobile che si intendeva realizzare nell'area ex Sacma di Ponte Alto.

A ben vedere, *i segnali* che l'edificio che i privati si avviavano, nell'anno 1998, ad edificare in quell'area fosse qualcosa di profondamente differente da quei "laboratori, officine, uffici, compresi magazzini depositi silos sale di esposizione, laboratori per studi e ricerche e similari.....costruzioni per il soggiorno ed il ristoro, mensa ristorante, centri ricreativi e sociali per il